

Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

dell'11 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1280 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2016.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2013. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è annullato.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 può essere impiegato in particolare per:

- a. sussidi e crediti per progetti e programmi della Confederazione, incluse le cooperazioni con organizzazioni non governative e imprese private;
- b. garanzie;
- c. partecipazioni al capitale;
- d. contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici alla cui selezione, preparazione e valutazione la Svizzera partecipa;
- e. contributi generali a istituzioni internazionali;
- f. il finanziamento di misure di attuazione, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione di progetti bilaterali e multilaterali;

¹ RS **101**

² RS **974.0**

³ FF **2012** 2139

- g. il finanziamento di personale per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro; l'importo complessivo di queste spese non deve superare il 3,8 per cento del credito quadro complessivo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 5 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 11 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab